

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e
revisore**

**LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -**

**Accountants in England and
Wales**

**Isritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

Oggetto: misure previste dalla Manovra fiscale 2019 per la “pacificazione fiscale”

Con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione dei principali provvedimenti introdotti dal Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (D.L. n. 119/2018) in vigore dal 24 ottobre 2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). In particolare, esaminiamo le disposizioni finalizzate alla “pacificazione fiscale”, ossia la possibilità per i debitori di definire in modo agevolato i debiti tributari derivanti da processi verbali di constatazione, atti del procedimento di accertamento e carichi fiscali affidati all'agente della riscossione.

Il decreto prevede, inoltre, la cancellazione dei debiti fino a

mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010 e la definizione agevolata delle controversie tributarie (con talune eccezioni). E' stata prevista, inoltre, una “dichiarazione integrativa speciale”, destinata ai contribuenti “semi-virtuosi”, che, sebbene hanno presentato la dichiarazione dei redditi, hanno commesso errori od omissioni nei periodi d'imposta ancora accertabili (quest'ultima agevolazione sarà oggetto di una prossima Taxnews).

1. Definizione agevolata del processi verbali di constatazione

Oggetto dell'agevolazione è il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Si potranno regolarizzare le violazioni constatate con riferimento ai seguenti tributi: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e imposta sulle attività finanziarie all'estero (IVAFE), oltre ai dazi (per questi ultimi con le limitazioni di seguito illustrate).

Saranno definibili soltanto i processi verbali di constatazione per i quali al 24 ottobre 2018 non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.

Circa la tempistica degli adempimenti, è previsto che il contribuente che intende aderire all'agevolazione presenti entro il 31 maggio 2019 le dichiarazioni dei periodi d'imposta ancora accertabili, per i quali intende sanare le predette violazioni, facendo emergere i maggiori imponibili/debiti tributari (appositi

provvedimento dell'Agenzia delle Entrate fisseranno le modalità di presentazione di tali dichiarazioni e di attuazione delle norme in commento). Sempre entro il 31 maggio 2019, dovranno essere versate le imposte dovute relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di scelta per la rateizzazione (possibile con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le somme dovute non potranno essere pagate utilizzando la compensazione dei crediti, di cui al D.Lgs. n. 241/1997 ed i maggiori imponibili dichiarati non potranno essere abbattuti dalle perdite fiscali pregresse. Per la prima volta sono inclusi nella misura agevolativa i dazi doganali e l'IVA all'importazione. Saranno in questo caso comunque dovuti gli interessi di mora.

2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli Avvisi di accertamento, quelli di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero potranno anch'essi essere definiti in via agevolata, purché notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data.

Per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, i debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 potranno essere estinti, **senza pagare le relative sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 (su contributi e premi

dovuti agli enti pubblici previdenziali).

Le residue somme dovute (capitale, interessi e aggi maturati a favore dell'agente della riscossione) dovranno essere pagate **in unica soluzione (entro il 31 luglio 2019) oppure in massimo dieci rate** consecutive di pari importo, **scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2019** (quindi il pagamento potrà essere effettuato con due rate per ciascun anno **in cinque anni, fino al 2023**).

Sul sito internet dell'agente della riscossione è stata pubblicata la modulistica che il contribuente debitore dovrà utilizzare al fine di presentare, entro il **30 aprile 2019**, a pena di decadenza, l'apposita dichiarazione-istanza con cui esprime la volontà di procedere alla definizione agevolata dei carichi fiscali.

E' previsto dal Decreto che l'agente della riscossione fornisca ai debitori i dati occorrenti ad individuare i carichi definibili in un'apposita area del proprio sito internet o presso i propri sportelli (ad oggi la funzionalità non è ancora disponibile).

Chi sceglierà, in sede di istanza, il pagamento **rateale** beneficerà di interessi assai ridotti, calcolati al tasso dello **2% annuo** a partire dal 1° agosto 2019. Nel caso in cui il debitore, per effetto di pagamenti parziali, avesse già pagato, a titolo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e aggi, quanto dovuto per la definizione agevolata, potrà comunque beneficiare della nuova definizione agevolata in commento, e, quindi dell'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, presentando in ogni caso la

domanda di adesione alla definizione agevolata nella medesima scadenza del 30 aprile 2019.

Anche gli **accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, che non si sono ancora perfezionati con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, come prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 218/1997, sono definibili **versando, entro il 13 novembre 2018**, le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette (anche in tal caso sono quindi escluse le sanzioni, gli interessi e gli oneri accessori se dovuti). Sono **esclusi** dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, per l'emersione della attività finanziarie e patrimoniali all'estero.

3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter")

Possono beneficiare della nuova definizione agevolata in commento tutti coloro che hanno carichi (debiti) **affidati** all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi** quelli che avevano già aderito:

- alla **"prima rottamazione"** (D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver pagato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla **"rottamazione-bis"** (D.L. n. 148/2017). Costoro possono aderire alla nuova rottamazione soltanto nel caso in cui risultino

integralmente pagate, **entro il 7 dicembre 2018**, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre (già scadute) e ottobre 2018. In sostanza, il termine delle tre predette rate è stato prorogato al 7 dicembre 2018. Costoro non dovranno presentare alcuna dichiarazione di adesione alla definizione, in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della "rottamazione-ter" in commento (mentre di fatto sono decaduti dalla "rottamazione-bis").

L'agevolazione consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni, degli interessi e degli eventuali oneri accessori. I **tributi interessati** (dazi doganali inclusi) sono gli stessi sopra elencati con riferimento alla definizione dei processi verbali di constatazione. Anche in tal caso, per i **dazi doganali** restano dovuti anche gli interessi di mora.

Si evidenzia che non è stata prevista alcuna sospensione dei termini per impugnare gli atti impositivi potenzialmente oggetto di definizione agevolata. Pertanto, per tutelarsi il contribuente potrà prudentemente presentare un'istanza di accertamento con adesione o impugnare l'atto senza precludersi la definizione agevolata, per accedere alla quale è solo richiesto che alla data del 24 ottobre 2018 l'atto non sia già stato impugnato, non avendo, così sembrerebbe, le vicende successive (come l'impugnazione) quindi nessun effetto sulla definizione. Sul punto, in sede di conversione del Decreto in commento, sarebbe opportuno un

chiarimento. Il termine per il pagamento delle somme dovute è di 30 giorni, che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma (quindi la scadenza è fissata per il **23 novembre 2018**), oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso tenendo conto di eventuali istanze di adesione già presentate e che prorogano il suddetto termine.

E' prevista una specifica definizione anche degli **inviti a comparire**, su istanza del contribuente o su iniziativa dell'ufficio, notificati entro il 24 ottobre 2018, in cui sono quantificate le maggiori imposte accertabili.

In tal caso sarà possibile effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, secondo quanto previsto nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Come previsto anche per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, per definire i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in relazione alle **risorse proprie dell'Unione europea (i dazi doganali)** e all'IVA riscossa all'importazione, dovranno essere pagati integralmente le somme dovute a titolo di tributo principale, gli aggi spettanti all'agente della riscossione, nonché gli interessi di mora; quindi lo stralcio riguarderà soltanto le sanzioni doganali.

Per le **risorse proprie dell'Unione europea**, è, tuttavia, **differente la tempistica** degli adempimenti: entro il **31 luglio 2019** (30 giugno negli altri casi) l'agente della riscossione comunicherà al debitore le somme dovute in

base alla dichiarazione di volontà presentata; il **pagamento** dell'unica o della prima rata è previsto con scadenza **30 settembre 2019** (31 luglio negli altri casi), mentre la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (fino al 2023). La data entro cui presentare la **dichiarazione** di definizione agevolata resta, invece, invariata con la scadenza del **30 aprile 2019**.

4. Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010

I debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, saranno automaticamente annullati d'ufficio.

Al riguardo, si precisa che per coloro che richiederanno di aderire alla definizione agevolata in esame, il Decreto prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della definizione o una delle successive rate, **non sarà più possibile richiedere per lo stesso debito, una nuova rateizzazione**, e, come detto, nel caso il debito fosse rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata. E' previsto che entro il **30 giugno 2019** l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di volontà di adesione alla definizione agevolata una comunicazione di accoglimento della domanda contenente l'importo

complessivo delle somme dovute per la definizione, la scadenza delle eventuali rate ed i relativi bollettini di pagamento, oppure di eventuale diniego dell'istanza.

Sono **esclusi dalla definizione agevolata** i carichi affidati all'agente della riscossione relativi:

a) a somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (considerati illegittimi) ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La definizione agevolata riguarda quindi anche il bollo auto, il super bollo e le multe stradali, con l'avvertenza che per le multe saranno cancellati soltanto gli interessi. Possono, infine, beneficiare della definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Il contribuente, come chiarito in merito alle precedenti rottamazioni, non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo. Può invece

definire anche solo uno più carichi relativi ad una singola cartella di pagamento (si pensi alla cartella di pagamento che rechi sia contributi INPS che tributi): in tal caso occorre specificare quali carichi si intende rottamare indicando il relativo numero di ruolo.

Il Decreto in esame, precisa, inoltre che, **a seguito della presentazione della dichiarazione** di adesione alla rottamazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di definizione;

b) **sono sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2019), **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione;**

c) non possono essere iscritti nuovi **fermi amministrativi dei beni mobili e ipoteche esattoriali**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

d) non possono essere avviate nuove **procedure esecutive;**

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si evidenzia che, limitatamente ai **debiti definibili per i quali è stata presentata**

la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, **le rateizzazioni in essere, già sospese per effetto della predetta domanda quanto agli obblighi di pagamento, sono revocate.**

La definizione si **perfeziona con** la presentazione della relativa domanda e con il **pagamento** degli importi dovuti in un'unica soluzione o della prima rata, **entro il 31 maggio**. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro, è ammesso il pagamento rateale in un **massimo di venti rate trimestrali** di pari importo. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Si evidenzia che **le controversie definibili non sono automaticamente sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni della definizione agevolata delle liti tributarie. **In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019**. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Per le **controversie definibili** sono **automaticamente sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data del 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

In caso di controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo**, la lite potrà essere definita pagando il **quindici per cento** del valore di tali sanzioni in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del **quaranta per cento** negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Sono **escluse dalla definizione le controversie** concernenti anche solo in parte:

a) le **risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom

del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (inclusi i **dazi doganali**), e l'**IVA riscossa all'importazione**;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Entro il **31 maggio 2019**, per ciascuna controversia autonoma (è autonoma ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato), si potrà presentare una distinta **domanda** di definizione, esente dall'imposta di bollo, ed effettuare un distinto **versamento** di quanto dovuto per la definizione, scomputando quanto già versato a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Con questa procedura di "rottamazione" delle cartelle viene dunque **stralciato interamente il debito**.

Lo stralcio riguarderà anche i debiti relativi a cartelle per le quali è già stata presentata la dichiarazione di volontà per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui al precedente paragrafo.

Il Decreto precisa che l'annullamento sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018. Lo stralcio dei debiti fino a mille euro **non riguarda**, tuttavia, i debiti per **risorse proprie dell'Unione Europea** (i dazi doganali) e l'IVA all'importazione.

5. Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le liti tributarie in cui è parte l'**Agenzia delle Entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite,

a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il **pagamento di un importo pari al valore della controversia (si pagherà soltanto l'importo del tributo)**, salvo quanto di seguito specificato. La definizione comporterà quindi la cancellazione delle sanzioni e degli interessi.

Qualora vi sia la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento di importi ridotti, pari:

a) alla **metà del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) ad un **quinto del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. E' previsto, inoltre, che gli enti territoriali (inclusi Comuni,

Province e Regioni) possano stabilire, entro il 31 marzo 2019, con propri atti l'applicazione delle disposizioni di definizione agevolata delle liti tributarie in cui è parte il medesimo ente. Si evidenzia, infine, che, sebbene le norme sopra commentate siano già in vigore, nel corso della discussione parlamentare del Decreto esse potrebbero **subire modificazioni**. In particolare, si segnala che sembrerebbe sia intenzione del Governo di includere nella definizione agevolata i cosiddetti "Avvisi bonari", oltre all'intenzione di voler ulteriormente agevolare i debitori, che si trovano in condizioni di difficoltà economica, introducendo la possibilità di saldo e stralcio dell'intera cartella, con tre diverse aliquote: si parla del 6%, 10% e 25%, in funzione delle differenti situazioni di difficoltà, valutate in base al valore ISEE.

Lo Studio è a disposizione per ogni assistenza in merito alle agevolazioni sopra illustrate.

Dott. Alberto Traballi